

## **Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 29 gennaio 2015, n. 1695**

*Un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio.*

*Non può neppure farsi ricorso alla cosiddetta compensazione atecnica, perché tale istituto non può essere utilizzato per dare ingresso a una sorta di compensazione di fatto, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.*

*Omissis*

1. – La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello di V.G. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3496 del 2009, di rigetto del ricorso del V. volto ad ottenere: 1) in via principale, l'annullamento del licenziamento intimatogli in data 8 novembre 2004 per motivi disciplinari dalla BANCA POPOLARE di NOVARA s.p.a., con le conseguenti pronunce *ex art. 18 St. lav.*; 2) in via subordinata, la condanna della datrice di lavoro al pagamento del TFR, con gli accessori di legge. La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

*Omissis*

i) va anche rilevato che non indifferente è la stessa entità del danno economico (oltre a quello di immagine verso la clientela e potenzialmente nei rapporti con l'autorità di vigilanza), che ammonta a 762.906,53 Euro (al 9 luglio 2004), somma che “sopravanza sicuramente l'entità del TFR in astratto spettante al V. (pacificamente di poche migliaia di Euro)”, situazione che “secondo il criterio della c.d. ‘compensazione atecnica’, sostanzialmente invocato dalla Banca anche in riferimento ad incontestato istituto contrattuale, impedisce di ritenere fondata la domanda subordinata”, già correttamente respinta primo Giudice, come si è detto;

Motivi della decisione

1. – Sintesi dei motivi di ricorso. *Omissis*

1.2. – Con il secondo motivo, denunciandosi, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di numerose norme del codice civile e del codice di rito, sempre con riguardo alla domanda subordinata di pagamento del TFR, si contestano le statuizioni contenute nella sentenza impugnata di seguito indicate:

A) ritenuta operatività, nella specie, da parte della Corte d'appello, della compensazione convenzionale di cui all'art. 71 del CCNL, tra credito del V. e credito della Banca per i danni subiti. Si sostiene che la suddetta compensazione rientrerebbe tra le eccezioni in senso proprio e siccome, in primo grado, la Banca non ne aveva fatto cenno, essendosi limitata ad invocare la compensazione atecnica, la Corte partenopea non avrebbe potuto tenere conto di tale eccezione e della relativa produzione della norma contrattuale, essendo la Banca decaduta dalla relativa prospettazione, per non averla effettuata nella memoria difensiva *ex art. 416 c.p.c.* Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe potuto considerare incontestata tale prospettazione, perché su di essa e sulla pertinente norma contrattuale non vi era stato alcun contraddittorio;

B) con specifico riguardo alla denunciata violazione e applicazione degli artt. 34 e 35 c.p.c., nonché degli artt. 1241, 1243 e 1246 c.c., si sottolinea l'erroneità della statuizione con la quale la Corte partenopea ha ritenuto ammissibile la compensazione impropria o a-tecnica tra le due suindicate

obbligazioni – derivanti dal medesimo rapporto ma non legate dal vincolo della sinallagmaticità – pur mancando i presupposti di tale tipo di compensazione. Tale compensazione, infatti, è diretta ad accertare, in via meramente contabile, il saldo finale tra i contraenti, mentre nella specie l'accertamento del credito della Banca è ancora *sub iudice*, sicché difettano i presupposti per la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, cui non si può ricorrere quando l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere si fonda su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, come tale non liquidabile se non in quella sede; *Omissis*

3. – Esame delle censure. *Omissis*

4. – Il secondo motivo è da accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

4.1. – Con le censure proposte con tale motivo si contestano, come si è detto, le statuizioni contenute nella sentenza a proposito della domanda subordinata di pagamento del TFR avanzata dal ricorrente, per i seguenti tre profili: 1) ritenuta (da parte della Corte d'appello) operatività della compensazione prevista dall'art. 71 del CCNL (per avere la Corte stessa considerato incontestata tale prospettazione, senza rilevarne la tardività e senza dichiarare quindi la decadenza processuale della Banca al riguardo); 2) ritenuta ammissibilità della compensazione impropria o atecnica tra credito del V. per il TFR e credito della Banca per i danni subiti pur mancandone i presupposti, in particolare difettando l'accettazione da parte del lavoratore e la sinallagmaticità delle poste, neppure liquide; 3) affermata ammissibilità della suddetta compensazione atecnica, prescindendo dall'applicazione degli oneri probatori incombenti sulle parti nonché ritenuta derivazione della responsabilità risarcitoria a carico del dipendente dalla sola lesione del vincolo fiduciario, senza verificare l'incidenza delle condotte degli altri componenti della accertata "associazione criminosa" nella produzione dei danni lamentati dalla Banca.

4.2. – Il primo dei suindicati profili di censura è inammissibile, in quanto la relativa argomentazione non è idonea a dimostrare che la questione in esso esaminata (in particolare: la pretesa tardi vita della c.d. eccezione) era già compresa nel *thema decidendum* del giudizio di merito. *Omissis*

4.3. – Il secondo dei suindicati profili di censura è, invece, da accogliere.

4.3.1. – Deve essere, in primo luogo, ricordato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) poiché l'art. 1246 c.c., si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. In particolare, una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 c.c., la quale, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale (vedi, per tutte: Cass. SU 16 novembre 1999, n. 775; Cass. 11 maggio 2004, n. 8924; Cass. 11 marzo 2005, n. 5349; Cass. 9 maggio 2006, n. 10629);

b) pertanto, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all'art. 1241 c.c., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto (o i rapporti) da cui

esse prendono origine, siano “autonome”, ovvero “non legate da nesso di sinallagmaticità” (Cass. 9 maggio 2006, n. 10629 cit.), mentre in mancanza della suddetta autonomia è configurabile soltanto la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (vedi, per tutte: Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024);

c) la compensazione propria – che non è rilevabile d’ufficio – può essere legale o giudiziale, nel primo caso la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di “pronta e facile liquidazione”; pertanto la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d’ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260);

d) invece, alla compensazione impropria sono inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche d’ufficio, in assenza di apposita eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. 26 maggio 2014, n. 11729; Cass. 29 agosto 2012, n. 14688; Cass. 10 novembre 2011, n. 23539; Cass. 19 aprile 2011, n. 8971; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass. 29 marzo 2004, n. 6214);

e) la compensazione è applicabile anche in presenza di ragioni debitorie derivanti dalla commissione di un fatto illecito, pertanto sono da ritenere compensabili i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa è tenuta a titolo di TFR a favore di quest’ultimo (Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337);

f) la cosiddetta “compensazione atecnica” non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di “compensazione di fatto”, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243 c.c. (arg. ex Cass. 9 maggio 2006, n. 10629);

g) in particolare, per l’applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione, pertanto un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23716; Cass. 19 aprile 2013, n. 9608), salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata allegghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l’efficacia di giudicato nell’altro giudizio (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133; Cass. 12 aprile 2011, n. 8338).

4.3.2.– Nella specie – pur essendo, in linea teorica, il credito del lavoratore per il TFR con quello della Banca per i danni patiti a causa della condotta addebitata al dipendente suscettibili di

compensazione – tuttavia, la Corte partenopea si è discostata dai su riportati principi, laddove ne ha ritenuto la compensabilità in concreto, benché il credito della Banca non potesse considerarsi né certo né liquido, dipendendo la sua esistenza e la sua quantificazione, con specifico riguardo all’operato del V., dall’esito di un separato giudizio che era in corso. Né può avere alcun rilievo in contrario l’argomento difensivo della controricorrente secondo cui, non avendo il V. mai contestato l’ammontare dei danni subiti dalla Banca, quale risultante dai conteggi allegati dalla Banca stessa, tale ammontare dovrebbe considerarsi pacifico. In primo luogo, infatti, va rilevato che, comunque, il suddetto ammontare si riferisce alla valutazione effettuata dall’Istituto di credito dei danni complessivamente subiti, per effetto delle operazioni truffaldine poste in essere da “una vera e propria associazione criminosa”, con il coinvolgimento anche del V. e non ai danni subiti per effetto del comportamento ascrivibile, in particolare, al dipendente. Comunque, per quel che riguarda il valore probatorio dei conteggi, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri (Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. SU 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28381), in applicazione della regola generale secondo cui il principio di non contestazione determina l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 27 febbraio 2008, n. 5191; Cass. 5 marzo 2009, n. 5356). Ne consegue che, nella specie, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, al fine di considerare certo e liquido il credito della Banca in oggetto. Omissis

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, ai principi su affermati (in particolare nel paragrafo 4.3) e, quindi, anche al seguente: “la compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1246 c.c.) e che risponde, tra l’altro, ad evidenti esigenze di economia processuale. Tuttavia, la sua applicabilità presuppone che, in ogni caso, ricorrano, da ambedue i lati, i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata allegghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l’efficacia di giudicato, nell’altro giudizio. Pertanto, nella suindicata ipotesi, non può neppure farsi ricorso alla cosiddetta ‘compensazione atecnica’, perché tale istituto non può essere utilizzato per dare ingresso ad una sorta di ‘compensazione di fatto’, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243 c.c.”.

## COMMENTO

di Andrea Cecchetto

La compensazione (*debiti et crediti inter se contributio*), pur rientrando nei modi soddisfattori di estinzione delle obbligazioni, è istituito intrinsecamente deputato a soddisfare anche esigenze di economia processuale (*interest nostra potius non solvere, quam solutum repetere*). Essa regola infatti quel fenomeno per cui, quando un creditore è al tempo stesso debitore della persona obbligata nei suoi confronti, i due rapporti obbligatori si estinguono per le quantità corrispondenti.

Pur tuttavia, la disciplina codicistica (artt. 1241-1252 c.c.) fissa dei requisiti che delimitano nettamente la sfera di applicabilità della fattispecie, richiedendosi infatti per la compensazione di tipo legale l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità dei corrispettivi debiti. Quanto all'omogeneità, per tale si intende quella caratteristica delle prestazioni aventi ad oggetto cose fungibili dello stesso genere (tipicamente, il denaro); l'esigibilità invece richiede che il credito possa essere azionato in giudizio, non ostando alcun elemento alla pronuncia di condanna (quali ad esempio l'apposizione di un termine o di una condizione sospensiva); la liquidità, invece, pur essendo requisito variamente interpretato da dottrina e giurisprudenza, si può riassumere come non contestazione e precisa determinazione nel *quantum* del credito. Qualora difetti quest'ultimo presupposto, ma nondimeno il credito sia di facile e pronta liquidazione, il secondo comma dell'art. 1243 c.c. consente l'operatività della cosiddetta compensazione giudiziale, possibile grazie alla liquidazione operata dal giudice.

Alle parti è consentito (art. 1252 c.c.: compensazione volontaria) di accordarsi per l'estinzione di crediti reciproci prescindendo dai summenzionati requisiti (anteriormente o posteriormente alla coesistenza dei crediti), integrando un vero e proprio accordo negoziale in tal senso.

Ciò premesso, secondo la prevalente giurisprudenza l'intera normativa, pur in assenza di esplicita affermazione legislativa in tal senso, viene ritenuta applicabile in senso propriamente detto al solo caso in cui i rapporti che originano i contrapposti crediti siano autonomi. Si ritiene cioè che, nel caso in cui la fonte delle obbligazioni sia da individuare in un unico rapporto giuridico, non si verificherà estinzione in forza del meccanismo compensativo bensì grazie ad un'operazione di semplice calcolo contabile: in altre parole si tratterebbe solo di verificare le rispettive partite di dare ed avere e procedere al relativo conteggio, al di fuori dei divieti e limiti fissati in materia di compensazione (si pensi all'ipotesi del conto corrente bancario).

È questa l'ipotesi (di creazione giurisprudenziale appunto) della cosiddetta "compensazione impropria" o atecnica, espressione adoperata per distinguerla dalla compensazione vera e propria disciplinata dal Codice. Specie in dottrina non manca chi (come Basilone o Follieri) ha sottolineato l'improprietà linguistica nell'utilizzo

del termine compensazione in siffatte ipotesi, finanche considerando l'espressione "compensazione impropria" alla stregua di un vero e proprio ossimoro. Invero, la stessa pronuncia in commento, anche ribadendo che nel testo di legge non vi è alcuna affermazione che possa esplicitamente escludere l'operatività della compensazione in presenza di obbligazioni scaturenti da un'unitaria fonte negoziale, specifica che questa compensazione "impropria" ha una sua funzione nell'ordinamento, dovendo rimanere esclusa unicamente (o più precisamente) in un caso: ovvero, quando le obbligazioni siano legate da un vincolo di corrispettività, tale per cui la compensazione opererebbe come un meccanismo che paralizza gli effetti del contratto.

Così brevemente riassunto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la pronuncia in esame concerne più direttamente la deducibilità in compensazione di un credito contestato in un separato giudizio: la Suprema Corte ribadisce (in continuità con l'orientamento largamente dominante nella giurisprudenza di legittimità) che osta all'ammissibilità di dedurre un credito contestato in altro procedimento il fatto che manchi in questa ipotesi il requisito della liquidità. Ciò preclude anzitutto l'applicabilità della compensazione legale, ma nemmeno quella giudiziale è praticabile poiché il giudice non potrebbe procedere alla liquidazione di tale credito contestato in forza delle norme che regolano il processo civile, restando tale operazione prerogativa del giudice di quel procedimento in cui il credito è oggetto di contestazione (salva naturalmente l'ipotesi che nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata allegghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con efficacia di giudicato).

Invero, per superare tali ostacoli non resterebbe che la compensazione volontaria, che però richiede un accordo delle parti per derogare ai requisiti prescritti: accordo che, nel caso di specie, naturalmente mancava.

Quel che la Corte tiene a sottolineare è che in questi casi non è possibile nemmeno fare ricorso alla compensazione impropria: pur brevemente ricostruiti gli elementi essenziali che la caratterizzano, e dato conto del dibattito tra le Corti sul punto, si può certo concordare con la Cassazione quando in questa occasione ha affermato come non possa in ogni caso costituire una sorta di "valvola di sfogo" per eludere completamente la disciplina della compensazione, creando così una figura completamente estranea ai limiti normativi della materia.

Pur se l'argomento è valido per porre un limite giustificato dall'oggettiva incertezza del credito contestato in separato giudizio, meno convincente appare la sentenza laddove afferma che anche la compensazione impropria richiede i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.: infatti uno degli argomenti ricorrenti in materia di compensazione atecnica è quello per cui la mancanza di autonomia dei rapporti implicherebbe l'inapplicabilità delle regole proprie della compensazione tanto sul piano processuale (art. 1242 c.c.) che su quello sostanziale (artt. 1242, 1243 e 1246 c.c.).

Merita peraltro dar conto di un recente orientamento dottrinale che, in parziale contrasto con la giurisprudenza consolidata e la sentenza in oggetto, ammette la deducibilità in compensazione di un credito contestato in separato giudizio: in tutte le ipotesi di impossibilità di trattazione simultanea delle cause con riunione, infatti, sarebbe possibile una condanna con riserva in attesa che nell'altro giudizio si pervenga ad accertare il controcredito, anche attraverso un'interpretazione analogico-estensiva dell'art. 35 c.p.c. In altre parole sarebbe ben possibile addivenire all'effetto estintivo tipico della compensazione in un momento successivo ed eventuale.

### **Bibliografia:**

**Dottrina:** SCHLESINGER, voce "*Compensazione (dir. civ.)*", nel *Novissimo Digesto Italiano*, III, Utet, 1959, 723 ss.; PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Commentario Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1975, 256 ss.; BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Giuffrè, 1990 (ristampa 1997), 487 ss.; CAPEZZUTO, *Fatto illecito e compensazione "impropria"*, in *Obbligazioni e contratti*, 2007, 6, 501; BASILONE, *Compensazione di crediti reciproci derivanti dalla medesima fonte obbligatoria: la cd. Compensazione impropria*, in *Nuova Giurisprudenza Civile*, 2007, 4, 458; RONDO, *Costituzionalmente legittima la cd. compensazione impropria*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2007, 2, 433; FOLLIERI, *L'"ossimoro" giuridico della compensazione cd. impropria*, in *Obbligazioni e contratti*, 2008, 7, 614; in particolare sull'opinione favorevole alla deducibilità in compensazione di un credito contestato in separato giudizio, MASCIANGELO, *Deducibilità in compensazione di un credito sub iudice*, in *Nuova Giurisprudenza Civile*, 2014, 5, 424.

**Giurisprudenza:** sulla compensazione cd. impropria vedi Cass. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass. 24 luglio 2007, n. 16349; Cass. 6 marzo 2008, n. 6055; Cass. 10 novembre 2011, n. 23539.

*Sul requisito dell'autonomia delle obbligazioni dedotte in compensazione*, vedi Cass. SSUU 16 novembre 1999, n. 775; Cass. 11 maggio 2004, n. 8924; Cass. 11 marzo 2005, n. 5349; Cass. 9 maggio 2006 n. 10629; Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 30 marzo 2010, n. 7624.

*Sul requisito della liquidità del credito* vedi, *ex multis*, Cass. 18 ottobre 2002, n. 14818; Cass. 5 febbraio 1996, n. 936.

*Sull'eccepibilità in compensazione di un credito sub iudice*, vedi Cass. 14 gennaio 1992, n. 325; Cass. 22 gennaio 1992 n. 431; Cass. 17 gennaio 2001, n. 580; Cass. 19 aprile 2003, n. 9608; Cass. 12 aprile 2011, n. 8338; per l'indirizzo minoritario favorevole, vedi Cass. 10 novembre 2006, n. 24098.

*Sulla gravità dell'inadempimento dedotto in una clausola risolutiva espressa*

**Giurisprudenza:** cfr. *ex multis* Cass., sent. n. 25141/2008, 16993/2007, 3343/2001, 3102/2000.

**Dottrina:** SACCO, *Il contratto*, in *Trattato Rescigno*, III edizione, Vol. X, Utet, 2002, pp. 660 ss.; BIANCA, in *Diritto civile. La responsabilità*, Giuffrè, 1995, 315 ss.; GALGANO, *Diritto civile commerciale*, II, 1, 569 ss.; solo parzialmente difforme è l'opinione di TURCO, almeno per l'ipotesi in cui vengano dedotti nella clausola inadempimenti reciproci (cfr. *L'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento nella clausola risolutiva espressa*, Giapichelli, 1997, p. 178 ss.).

*Sull'imputabilità dell'inadempimento dedotto in una clausola risolutiva espressa*

**Giurisprudenza:** cfr. *ex multis* Cass., sent. n. 2553/2007, 11717/2002, 9356/2000, 10102/1994, 1119/1993.

**Dottrina:** SICCHIERO, in *La risoluzione per inadempimento*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, 2007, p. 324 ss.; SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Trattato Grosso-Santoro-Passarelli*, IV, 2, Milano, 1972, p. 279 ss.

*Sul discrimine tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva*

**Giurisprudenza:** cfr. *ex multis* Cass., sent. n. 17859/2003, 1181/1983, 61/1982.

**Dottrina:** SICCHIERO, in *La risoluzione per inadempimento*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, 2007, p. 325 ss.; SMIROLDO, in *Profili della risoluzione per inadempimento*, Milano, 1992, pp. 217-218; MOSCO, in *La risoluzione del contratto per inadempimento*, Napoli, 1950, pp. 194-195; GALGANO, in *Diritto civile commerciale*, II, 1, p. 297 ss.